COMUNE di MONTEGALLO
Provincia di Ascoli Piceno
Frazione Balzo – Piazza Taliani n.5
63094 MONTEGALLO
Telefono 0736 806122 – Fax 0736 806102
e-mail: infoposta@comune.montegallo.ap.it

ORDINANZA
Registro Generale n.39 del 12/08/2020
Registro Particolare n.39 del 12/08/2020
Prot. n. 4143 del 12/08/2020

OGGETTO: Ordinanza-ingiunzione verbale amministrativo nr.01/2015 Carabinieri Forestali

IL SINDACO

VISTA la nota prot. 153 del 21/02/2015, acquisita al Protocollo di questo Ente al n° 756 in data 23/02/2015, con la quale l'allora Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di Montegallo (ora Raggruppamento Carabinieri Parchi Stazione "Parco" di Montegallo) trasmetteva il Verbale di Constatazione di illecito amministrativo Reg. Stazione n.01/2015 (26700) elevato a carico di:

- [redacted] nata a [redacted] il [redacted] e domiciliata a [redacted] in [redacted] (trasgressore);
- [redacted] con sede legale in [redacted], [redacted] – P.IVA [redacted] (obbligato in solido);

per mancata installazione di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate, di cui all'art. 95 c.3 del D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

ACCERTATO che gli interessati di cui sopra omettevano la collocazione del misuratore di portata nell'opera di presa nel punto di derivazione del torrente "Mattemo";

CONSIDERATO che:

- l'art. 95 c. 3 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. stabilisce che "*Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, le regioni definiscono, sulla base delle linee guida adottate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché sulla base dei criteri già adottati dalle Autorità di bacino, gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni dell'Autorità concedente per il loro successivo inoltro alla regione ed alle Autorità di bacino competenti. Le Autorità di bacino provvedono a trasmettere i dati in proprio possesso al Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT) secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 6.*"
- l'art. 133 comma 8 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in materia di sanzioni amministrativi, stabilisce che "*Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all'articolo 95, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 6.000 euro. Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto.*";

- l'art. 135 comma 4 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. stabilisce che "*Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte terza dello stesso decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.*";
- l'art. 3 della L.R. Marche n. 33/98 stabilisce che "*Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 1, sono delegate ai Comuni, a norma dell'articolo 118 della Costituzione, o subdelegate, a norma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382), ai comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni.*";

PRESO ATTO che con il sopracitato verbale viene contestato ai sopraindicati la violazione dell'art. 95 c.3 del D.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che si omette la comunicazione di avvio del procedimento in quanto gli interessati sono comunque venuti a conoscenza del procedimento, come risulta dalla relata di notifica avvenuta in data 20/02/2015 del verbale di constatazione dell'illecito stesso di cui sopra, (la giurisprudenza - C.d.S. Sez.ne IV sentenza n. 5003 del 30.09.2002, C.d.S. Sez.ne V sentenza n. 2823 del 22.05.2001, C.d.S. Sez.ne VI sentenza n. 2984 del 29.05.2002 – ha affermato che la comunicazione di inizio del procedimento è superflua, con prevalenza dei principi di economicità, quando l'interessato sia venuto comunque a conoscenza del procedimento in tempo utile per realizzare l'eventuale partecipazione all'iter istruttorio);

PRESO ATTO che entro il termine dei 30 giorni dalla notificazione del verbale previsto dall'art. 18 della L. n° 689/1981, non sono state presentate dagli interessati alcune memorie difensive, documenti o richieste di essere sentiti;

PRESO ATTO che il termine ultimo per procede con l'ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art.28 della L.689/1981 è di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione e pertanto entro il 19/02/2020;

RICHIAMATO il DL 17/10/2016 n.189 convertito in Legge 15/12/2016 n.229 recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*" che sospende i termini amministrativi dal giorno 24/08/2016 fino al 31/05/2017 spostando quindi il termine del procedimento sanzionatorio in oggetto al 25/11/2020;

RICHIAMATO il DL 17/03/2020 n.18 convertito con modificazioni dalla Legge 24/04/2020, n.27 recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*" che sospende i procedimenti amministrativi dal giorno 23/02/2020 al 15/04/2020 spostando quindi il termine del procedimento sanzionatorio in oggetto al 16/01/2021;

RICHIAMATO il DL 08/04/2020 n.23 convertito con modificazioni dalla Legge 05/06/2020, n.40 recante "*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.*" che proroga la sospensione dei termini amministrativi al 15/02/2021;

RITENUTO opportuno applicare ai sensi del 8° comma dell'art. 133 del D.lgs. n° 152/2006, per la violazione contestata, la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 3.000.00 (tremila/00);

RICHIAMATI gli art. 11 e 18 della L.R. n° 33/1998 che disciplina le sanzioni amministrative di competenza regionale;

ORDINA e INGIUNGE

per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano,

Alla Sig.ra [redacted] sopra generalizzata, nella sua qualità di trasgressore e alla Ditta [redacted] con sede in [redacted] obbligata in solido al pagamento, di provvedere ad eseguire il pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria della somma pari a € **3.000,00 (tremila/00)**, oltre al rimborso delle spese di notificazione se dovute, sanzione fissata entro il limite minimo edittale della norma violata, tenuto conto di tutti i parametri indicati all'art.11 della legge 689/81.
Il pagamento deve intervenire entro il termine massimo di trenta (30) giorni dalla notificazione del presente atto.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento della somma sopra indicata può essere eseguito, entro il termine massimo di giorni 30 (trenta)dalla notificazione della presente ordinanza ingiunzione, termine oltre il quale l'ordinanza ingiunzione diverrà titolo esecutivo ai fini della riscossione coattiva.

Il pagamento deve avvenire nei modi seguenti:

- versamento su c/c postale n° 14032635 intestato a COMUNE DI MONTEGALLO SERVIZIO TESORERIA;

ovvero mediante:

- versamento su CC Bancario avente codice IBAN IT 08 R030 6969 7000 0000 0900 200 intestato a COMUNE DI MONTEGALLO acceso presso la BANCA INTESA SAN PAOLO di ROCCAFLUVIONE (AP);

indicando la seguente causale: "Sanzione amministrativa ordinanza ingiunzione n° 39/2020".

Dell'avvenuto pagamento di quanto sopra occorre dare notizia all'Ufficio Amministrativo di questo Comune, facendo pervenire l'attestazione di versamento.

AVVISA

- Che il pagamento di quanto ingiunto da parte di un trasgressore ha effetto liberatorio per tutti gli altri co-obbligati;
- Che contro la presente ordinanza gli obbligati possono proporre opposizione al Tribunale di Ascoli Piceno entro 30 giorni dalla data di notificazione, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n°150/11 e s.m.i..

DISPONE

Che la presente ordinanza venga notificata ai soggetti sopra identificati, che sia pubblicata all'albo pretorio on-line per 30 gg. previo oscuramento dei dati sensibili degli obbligati e sia trasmessa:

- al Raggruppamento Carabinieri Parchi Stazione "Parco" di Montegallo;
- all'Ufficio Ragioneria del Comune per l'adempimento alle disposizioni contenute nell'art. 11 della L.R. n° 33/1998 e s.m.i.;
- all'Ufficio Amministrativo e Finanziario del Comune per l'accertamento del versamento della sanzione di cui sopra e se del caso per l'avvio della riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette.

Montegallo, lì 12/08/2020

Il Sindaco
Sergio Fabiani